



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

Dott.ssa Sabrina Facciorusso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 20/2025

sul ricorso in materia di pensioni n. 24029 del registro di Segreteria, proposto da
- M. G. (omissis) nato a omissis (omissis) il omissis e residente in (omissis)
omissis (omissis) alla via omissis, omissis, rappresentato e difeso – giusta procura
in atti - dall'Avv. Amerigo Cetraro, con domicilio fisico presso il suo studio in
Belvedere Marittimo (CS), Via G. Fortunato n. 89/A, e domicilio digitale
all'indirizzo pec: avv.amerigocetraro@pec.giuffre.it / fax 0985.84.98.20

ricorrente

contro

- l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con
sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Battaglia e
dall'Avv. Silvia Parisi, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via T Campanella,
presso la sede Avvocatura INPS (pec:
avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it; avv.
silvia.parisi@postacert.inps.gov.it)

resistente

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente, M. G., ha affermato di avere svolto servizio presso l'Arma dei Carabinieri, dal 22.03.1982 e fino al omissis, fruendo attualmente di pensione diretta ordinaria di anzianità.

Afferma di essere stato destinatario del provvedimento di calcolo della pensione n. omissis del 7.10.2019; che, in forza dell'art. 6 *bis* del decreto legge n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della l. n. 232/1990, comma 1, sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento; che l'Inps a tutt'oggi non avrebbe applicato tale beneficio.

Chiede pertanto che sia accertato il proprio diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 *bis* D.L. n. 387/1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei cdd. "sei scatti stipendiali".

2. Con decreto del Presidente di questa Sezione giurisdizionale n. 211 del 2 settembre 2024 è stato designato relatore della causa il Primo Referendario Sabrina Facciorusso. Con decreto del Giudice monocratico del 9 settembre 2024 è stata fissata per la trattazione della causa l'udienza del 16 gennaio 2025.

3. Si è costituita in giudizio l'Inps, con memoria depositata il 27 dicembre 2024, con il ministero degli Avvocati Caterina Battaglia e Silvia Parisi.

In via pregiudiziale l'Inps ha eccepito difetto di giurisdizione della Corte dei conti vertendosi in materia di trattamento di fine rapporto. Ha poi eccepito carenza di legittimazione passiva dell'Istituto oltre all'infondatezza nel merito, per le ragioni diffusamente argomentate in memoria.

4. All'udienza del 16 gennaio per il ricorrente è comparso l'Avv. Fabiola Scozia per delega dell'Avv. Cetraro, mentre per l'Inps è comparsa l'Avv. Battaglia i quali hanno concluso come da verbale di udienza. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Dev'essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del Tar territorialmente competente, quale Giudice del rapporto di lavoro.

In quanto giudice delle pensioni e non del rapporto di lavoro, la Corte dei conti non è munita di giurisdizione in materia di trattamento di fine servizio del ricorrente (cfr., *ex multis*, Cass. SS.UU. n. 11849/2016, n. 25039/2013 e n. 10455/2008), in quanto esso corrisponde ad un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., non soggetto quindi alla cognizione di questo Giudice (*ex plurimis*, Sez. giur. Sicilia n. 743/2022 e n. 879/2015; Sez. giur. Veneto, sent. n. 231/2015; Sez. giur. Piemonte, sent. 176/2015; Sez. giur. Lombardia, sent. 83/2017, Sez. giur. Lazio, sent. 573/2019). La giurisdizione, dunque, compete al giudice del rapporto di lavoro che, nella specie, è il TAR essendo il ricorrente ex dipendente dell'Arma dei carabinieri.

2. Ne consegue che dev'essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore Tar territorialmente competente. Il ricorrente provvederà a riassumere la domanda davanti al Giudice munito di giurisdizione nel termine perentorio indicato dalla legge al fine di fare salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute (cd. *translatio iudicii*).

3. Avuto riguardo all'esito del giudizio, trattandosi di sentenza che lo definisce

“decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari”, visto e applicato l’art. 31 comma 3° del codice di giustizia contabile, le spese di lite possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Tar territorialmente competente quale Giudice del rapporto di lavoro.

Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Primo Ref. Sabrina Facciorusso

Depositata in Segreteria il 16.01.2025

La responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente dott.ssa Francesca Deni